

Prot. n. 3135 del 21 settembre 2022

DESIGNAZIONE DEI DIRIGENTI DELLA SICUREZZA
Individuati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il sottoscritto Carlo TANGO, nato a Torino il 07/07/1967 C.F. TNGCRL67L07L2190, Amministratore delegato della Società AFC Torino SpA, C.F. e P. IVA 07019070015, iscrizione Registro Imprese di Torino n° 829625, sede in corso Peschiera 193, Torino e Capitale Sociale interamente versato di € 1.300.000,00, autorizzata alla firma del presente atto per effetto di giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022, regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese,

premesso che gli innumerevoli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alla direzione dell'impresa, richiedono un'adeguata ripartizione dei compiti e delle mansioni, nonché idonee competenze e capacità tecniche e organizzative anche al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi dettati dalla legge e nello specifico dal Dlgs 81/2008 e s.m.i in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro e/o derivanti dalle ordinarie regole di prudenza, diligenza e perizia,

considerato che

- l'esercizio delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 e l'adempimento degli obblighi di cui all'art 18 spetta al datore di lavoro, ai suoi delegati ove individuati, e ai dirigenti per la sicurezza, intendendo con essi le persone che "in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa";

valutato che

- il signor Fabrizio CIMINO, in qualità di quadro aziendale, governa il settore delle operazioni cimiteriali presso il comparto SUD (cimitero Parco, Cavoletto e Mirafiori) organizzando le attività operative concernenti le operazioni di prima e seconda sepoltura, di traslazione, esumazione ed estumulazione, e le attività finalizzate alla sistemazione degli arredi lapidei nei diversi siti cimiteriali;
- oltre alla decennale esperienza specifica in ambito lavorativo risulta in possesso dei requisiti di professionalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro conseguiti in seguito a specifica formazione, inizialmente conseguita presso l'ente CSAO, ente accreditato presso la Regione Piemonte per la formazione continua certificato n° 506/601 (CSAO, Centro Sicurezza Applicata all'organizzazione, sede in C.so Trapani, 25 Torino - PI 04961740018), e di recente rinnovata con corso di 16 ore erogato ai sensi del D.Lgs 81/08 e dell'Allegato A dell'Accordo stato Regioni del 21/12/2011 dalla società Globul srl a tal fine individuata sul MEPA con atto 159 del 30/07/2018, nei giorni 3 e 4 ottobre 2018, come risulta dalla documentazione conservata agli atti presso l'azienda,
- risulta pertanto in possesso ai sensi dell'art. 3, "delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli",

Tutto ciò premesso, con il presente atto, nella sua qualità di datore di lavoro, fornito dei necessari poteri,

**DESIGNA
DIRIGENTE PER LA SICUREZZA**

Il signor **Fabrizio CIMINO**, nato a Roma il 25/06/1961, C.F. CMNFRZ61H25H501N "Dirigente per la Sicurezza" (di seguito anche "Dirigente") ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in relazione ai ruoli lavorativi affidati, conferendo allo stesso tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti al fine di adempiere ai compiti previsti dalla Legge e dalla normativa in vigore, con l'assunzione di piena responsabilità anche nei confronti di terzi.

In particolare, in relazione agli obblighi specificatamente elencati all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il dirigente dovrà:

- a. collaborare con il datore di lavoro e suoi delegati per designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- c. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente;
- d. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f. collaborare con il datore di lavoro e suoi delegati nell'inviare i lavoratori alla visita medica, fissata dall'azienda entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h. Collaborare con il SPP aziendale per informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i. collaborare con il SPP aziendale nell'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale adibito alle diverse mansioni lavorative in relazione alle previsioni degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- j. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- k. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- l. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni generali di cui all'articolo 43

del D.Lgs. 81/08 per la gestione delle emergenze, avendo cura che siano adeguate alla natura delle attività e delle sedi aziendali e al numero di addetti coinvolti,

- m. partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08 indette dal RSPP e finalizzata alla verifica e all'integrazione del sistema di prevenzione e protezione nel suo complesso;
- n. collaborare con l'RSPP nell'aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione);
- o. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

In ogni caso spetta al dirigente:

- 1. disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure e apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e specifica in materia di prevenzione degli infortuni di igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 81/08, necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo tale da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti, al fine di evitare il verificarsi di qualsivoglia danno a persone e cose;
- 2. Vigilare, verificare e controllare che le predette norme, nonché le disposizioni interne in materia di prevenzione e sicurezza, siano puntualmente rispettate da tutti i dipendenti e da chiunque si trovi all'interno dei luoghi di lavoro;
- 3. Assumere tutte le iniziative che riterrà più confacenti ed opportune per:
 - a. accertare che i responsabili dei vari reparti aziendali e dei cantieri conoscano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, adoperandosi, se del caso, perché agli stessi, a scopo di completamento e di approfondimento, vengano illustrate metodicamente le necessarie nozioni;
 - b. aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari reparti aziendali e dei cantieri sulle innovazioni legislative e/o tecniche che comportino o suggeriscano l'adozione di nuove o diverse misure antinfortunistiche;
 - c. far impartire da questi istruzioni dettagliate e precise al personale avendo controllando e facendo controllare dai preposti che vengano puntualmente applicate;
 - d. eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite nei vari reparti aziendali e dei cantieri onde accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure antinfortunistiche da parte dei preposti;
 - e. adottare, a norma del regolamento del personale aziendale, provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare;
 - f. Programmare la prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.
 - g. eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
 - h. rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.

- i. Vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori);

4. organizzare, con i propri collaboratori, il controllo sull'attuazione di cui sopra.

Per l'adempimento dei compiti assegnati ed il rispetto delle normative vigenti e di quelle eventualmente di nuova emanazione, al Dirigente è conferito potere di iniziativa, organizzazione, gestione e controllo.

Il Dirigente è altresì dotato dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui sopra.

In caso di adempimenti degli obblighi previsti dalla normativa vigente che superino l'importo di € 10.000 (diecimila/00) per ciascun esercizio sociale, il dirigente provvederà ad informare tempestivamente il delegante e suoi delegati sulle iniziative che si sono rese necessarie e che comportano il superamento di detto fondo. In tutte le ipotesi di spese sostenute in materia di salute e sicurezza, sarà tenuto ad elaborare e a trasmettere al Datore di Lavoro una relazione tecnico-economica sulle necessità intervenute, le soluzioni adottate e le spese sostenute.

Il Dirigente dovrà esercitare la propria autonomia nel rispetto delle procedure aziendali di approvvigionamento, salvo situazioni di urgenza e di effettivo pregiudizio tali per cui occorra provvedere immediatamente e senza indugio. In tal caso ne dovrà comunque essere data pronta informazione al competente ufficio approvvigionamenti oltre che al delegante.

Il Dirigente si impegna, ancor che altresì, a comunicare, in relazione alla specifica area di riferimento, le previsioni di spesa per l'esercizio successivo da destinare all'adozione di misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

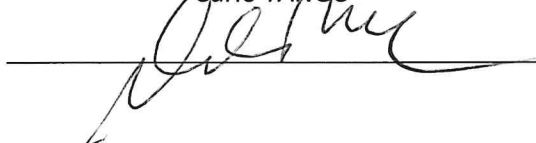
Il Dirigente per la sicurezza, si impegna:

- a svolgere le proprie funzioni in materia nel rispetto delle norme tecniche, della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, delle procedure aziendali, applicando le buone prassi di lavoro, nonché usando la diligenza professionale;
- ad informare il sottoscritto Datore di Lavoro e suoi delegati sull'attività svolta, al fine di consentire una adeguata verifica, anche attraverso i sistemi di controllo previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, dell'espletamento delle funzioni delegate.

Il Dirigente sottoscrive il presente mandato in segno di espressa accettazione degli incarichi, ruoli e poteri sopra specificati assumendosi le responsabilità civili e penali relative al caso di omissione e/o di mancato esercizio di poteri ad esso delegati.

Il Datore di Lavoro

Carlo TANGO



Il Dirigente per la Sicurezza

Fabrizio CIMINO

